

Policy per il *transaction reporting* e la trasparenza post-negoziato

INDICE

1. PREMESSA	3
1.1 Obiettivi del documento	3
1.2 Adozione, aggiornamento e diffusione del documento	4
1.3 Definizioni	4
1.4 Contesto normativo di riferimento.....	7
2. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	9
3. TRANSACTION REPORTING	9
4. INFORMAZIONI DA SEGNALARE.....	11
5. TRASPARENZA POST-NEGOZIAZIONE	13

1. PREMESSA

1.1 Obiettivi del documento

Il Regolamento (UE) N. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (c.d. “Regolamento MiFIR”) prevede che i dettagli delle operazioni su strumenti finanziari debbano essere segnalati alle autorità competenti per consentire loro di rilevare e accertare potenziali abusi di mercato, nonché monitorare il regolare e corretto funzionamento dei mercati e le attività delle imprese di investimento.

Il Regolamento MiFIR e il Regolamento Delegato (UE) 2017/590 della Commissione del 28 luglio 2016 che integra il Regolamento MiFIR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti definiscono puntualmente l’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo dell’obbligo di segnalazione, individuando i soggetti che sono tenuti ad effettuare la segnalazione, le operazioni e gli strumenti finanziari che devono essere segnalati, nonché il formato e il contenuto del *report* che deve essere inviato all’autorità competente.

Inoltre, il Regolamento MiFIR estende i requisiti di trasparenza post-negoziazione originariamente previsti dalla Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa agli strumenti finanziari, che modifica le direttive 81/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (c.d. “MiFID I”), prendendo in esame le diverse caratteristiche e strutture di mercato riconducibili a specifiche tipologie di strumenti finanziari diversi dalle azioni nonché calibrando gli stessi per i diversi tipi di sistemi di negoziazione, ivi compresi i sistemi *order driven*, quelli *quote-driven*, i sistemi ibridi, di negoziazione ad asta periodica e di voice trading.

Gli obblighi di trasparenza post-negoziazione posti in capo alle imprese di investimento sono contenuti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/583 della Commissione 14 luglio 2016 che integra il Regolamento MiFIR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di

trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati e nel Regolamento Delegato (UE) 2017/587 della Commissione del 14 luglio 2016 che integra il Regolamento MiFIR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull'obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici.

Il presente documento definisce le regole e le procedure adottate dalla Banca al fine di ottemperare agli obblighi di cui alla normativa sopra richiamata.

1.2 Adozione, aggiornamento e diffusione del documento

La presente Policy è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca ed è aggiornata qualora intervengano modifiche nella normativa di riferimento ovvero alla struttura organizzativa od operativa della Banca.

La Funzione di conformità della Banca effettua i controlli necessari per verificare che il processo di segnalazione avvenga conformemente alle disposizioni della Policy.

Al fine di assicurare presso tutti i destinatari la conoscenza dei principi, degli indirizzi e delle procedure adottati, la Policy e i relativi aggiornamenti sono pubblicati nel Documentale della Banca.

1.3 Definizioni

Ai fini della presente Policy si intende per:

- **autorità competente:** ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, n. 26) e dell'articolo 69 della MiFID II, è l'autorità designata da ciascuno Stato membro alla quale sono conferiti tutti i poteri di vigilanza, inclusi i poteri di indagine ed i poteri di imporre misure correttive, necessari allo svolgimento dei propri compiti a norma della MiFID II e del Regolamento MiFIR;

- **dispositivo di pubblicazione autorizzato o APA:** ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1 comma 6-*undecies*, lett. a) del TUF e degli articoli 20 e 21 del Regolamento MiFIR, è un soggetto autorizzato ai sensi della MiFID II a pubblicare i *report* contenenti le informazioni post-negoziamento relativi alle operazioni concluse per conto di imprese di investimento;
- **esecuzione di ordini per conto dei clienti:** ai sensi dell'articolo 1, comma 5-*septies* del TUF, è il servizio di investimento che consiste nella conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti e comprende la conclusione di accordi per la vendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da un ente creditizio al momento della loro emissione;
- **esecuzione di un'operazione:** ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del Regolamento Delegato (UE) 2017/590, si intende la fornitura, da parte di un'impresa di investimento, di uno dei seguenti servizi di investimento: (a) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari qualora non sia effettuata da un'impresa trasmittente come definita nel presente paragrafo; (b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; (c) negoziazione per conto proprio; (d) decisione di investimento nell'ambito di un mandato discrezionale conferito da un cliente; (e) trasferimento di strumenti finanziari da o verso conti;
- **fornitore di servizi di comunicazione dati:** in conformità all'articolo 1 comma 6-*undecies*, lett. e) del TUF, indica un dispositivo di pubblicazione autorizzato o un meccanismo di segnalazione autorizzato;
- **gestore del mercato:** ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. *w-bis.7)* del TUF, è il soggetto che gestisce e/o amministra l'attività di un mercato regolamentato e può coincidere con il mercato regolamentato stesso;
- **impresa trasmittente:** ai sensi del combinato disposto dell'articolo 26, paragrafo 4 del Regolamento MiFIR e dell'articolo 4, paragrafo 1 del Regolamento Delegato (UE) 2017/590 è un'impresa di investimento che trasmette un ordine qualora siano rispettate le seguenti condizioni: (a) l'ordine è pervenuto dal suo cliente o risulta dalla sua decisione di acquisire o cedere uno specifico strumento finanziario nell'ambito di un mandato discrezionale conferitole da uno o più clienti; (b) l'impresa trasmittente ha trasmesso le informazioni sull'ordine a un'altra impresa di investimento (impresa ricevente); (c) l'impresa ricevente è assoggettata all'articolo 26, paragrafo 1, del Regolamento MiFIR e accetta di segnalare l'operazione risultante dall'ordine in questione oppure di trasmettere le informazioni sull'ordine conformemente al presente articolo a un'altra impresa di investimento;
- **internalizzatore sistematico:** ai sensi dell'articolo 1, comma 5-*ter*, si intende l'impresa di investimento che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negozia per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale;

- **meccanismo di segnalazione autorizzato o ARM:** ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*undecies*, lett. c) del TUF è un soggetto autorizzato ai sensi della direttiva 2014/65/UE a segnalare le informazioni di dettaglio sulle operazioni concluse alle autorità competenti o all'AESFEM per conto delle imprese di investimento;
- **mercato regolamentato:** ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. w-*ter*) del TUF, è il sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi;
- **negoziazione per conto proprio:** ai sensi dell'articolo 1, comma 5-*bis* del TUF si intende l'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta;
- **negoziazione *matched principal*:** ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*octies* del TUF si intende una negoziazione in cui il soggetto che si interpone tra l'acquirente e il venditore non è mai esposto al rischio di mercato durante l'intera esecuzione dell'operazione, con l'acquisto e la vendita eseguiti simultaneamente ad un prezzo che non permette a tale soggetto di realizzare utili o perdite, fatta eccezione per le commissioni, gli onorari o le spese dell'operazione;
- **operazione:** ai sensi del combinato disposto dell'articolo 26, paragrafo 2 del Regolamento MiFIR e dell'articolo 2, paragrafo 1 del Regolamento Delegato (UE) 2017/590, si intende la conclusione di un'acquisizione o di una cessione di uno strumento finanziario: (a) ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione; (b) il cui sottostante è uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione (c) il cui sottostante è un indice o un paniere composto da strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione;
- **ricezione e trasmissione di ordini o RTO:** ai sensi dell'articolo 1, comma 5-*sexies* del TUF comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonché l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione);
- **sede di negoziazione:** ai sensi dell'articolo 1, comma 5-*octies*, lett. c) del TUF si intende un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione;
- **sistema multilaterale:** ai sensi dell'articolo 1, comma 5-*bis.1* del TUF si intende un sistema che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari;

- **sistema multilaterale di negoziazione o MTF:** ai sensi dell'articolo 1, comma 5-*octies*, lett. a) del TUF si intende un sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari;
- **sistema organizzato di negoziazione o OTF:** ai sensi dell'articolo 1, comma 5-*octies*, lett. b) del TUF un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati;
- **strumenti finanziari:** ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del TUF, qualsiasi strumento finanziario riportato nella Sezione C dell'Allegato I del TUF;
- **transaction report:** la comunicazione, presentata in forma elettronica e leggibile da dispositivo elettronico e in un modello XML uniforme secondo la metodologia ISO 20022, contenente: (i) i dettagli relativi alle operazioni eseguite dalla Banca;
- **transaction reporting:** l'attività di invio del *transaction report* a un ARM e conseguentemente alla CONSOB, effettuata dalla Banca, anche per il tramite di un soggetto terzo incaricato.

1.4 Contesto normativo di riferimento

In ambito europeo:

- Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (di seguito "Regolamento EMIR");
- Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (di seguito "MiFID II");
- Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (di seguito "Regolamento MiFIR");
- Regolamento Delegato (UE) 2017/583 della Commissione del 14 luglio 2016 che integra il Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (di seguito "Regolamento Delegato (UE) 2017/583");

- Regolamento Delegato (UE) 2017/587 della Commissione del 14 luglio 2016, che integra il Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull'obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici (di seguito “Regolamento Delegato (UE) 2017/587”);
- Regolamento Delegato (UE) 2017/590 della Commissione del 28 luglio 2016 che integra il Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (di seguito “Regolamento Delegato (UE) 2017/590”);
- ESMA – *Guidelines on transaction reporting, order record keeping and clock synchronisation under MiFID II*, pubblicate il 10 ottobre 2016 e rettificata il 7 agosto 2017 (di seguito “Guidelines”);
- ESMA – *Final Report: Draft RTS on the trading obligation for derivatives under MiFIR*, pubblicato il 28 settembre 2017 (di seguito “Final RTS”).

In ambito nazionale:

- Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di seguito “Testo Unico della Finanza” o “TUF”);
- Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 recante norme di attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari (di seguito “Regolamento Intermediari”);
- Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 recante norme di attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati (di seguito “Regolamento Mercati”).

Documenti interni congiuntamente ai quali la presente Policy deve essere letta:

La presente Policy è letta congiuntamente con la documentazione interna adottata in attuazione della disciplina MIFID e inerente alla prestazione dei servizi di investimento.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Policy ha lo scopo di definire il processo di segnalazione all'autorità competente o di pubblicazione al mercato dei dettagli delle operazioni in strumenti finanziari eseguite dalla anche per il tramite dei servizi di segnalazione di *transaction reporting* e di trasparenza post negoziazione prestati da Cassa Centrale Banca.

In particolare, la presente Policy disciplina:

- l'ambito di applicazione ed il perimetro dell'obbligo di segnalazione o di pubblicazione delle operazioni;
- le diverse modalità di segnalazione o pubblicazione delle informazioni relative alle operazioni in ragione delle diverse capacità di negoziazione;
- le misure adottate dalla Banca per verificare la completezza, l'esattezza e la puntualità delle comunicazioni o pubblicazione relative alle operazioni, che sono state trasmesse all'ARM o pubblicate tramite APA.

3. TRANSACTION REPORTING

La Banca comunica in modo completo e accurato alla Consob i dettagli delle operazioni che:

- siano state eseguite dalla Banca nell'ambito della prestazione dei seguenti servizi di investimento: (a) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari; (b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; (c) negoziazione per conto proprio;. Sono inoltre oggetto di comunicazione le operazioni di trasferimento di strumenti finanziari tra depositi diversamente intestati;
- comportino la conclusione di un'acquisizione o di una cessione di uno strumento finanziario: (a) ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione; (b) il cui sottostante è uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione (c) il cui sottostante è un indice o un paniere composto da strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione. La Banca acquisisce o cede uno strumento finanziario quando: (a) acquista o vende uno strumento finanziario; (b) stipula o procede alla liquidazione (*close-out*) di un contratto derivato; (c) aumenta o diminuisce l'importo nozionale di un contratto derivato. La Banca è tenuta a segnalare l'operazione anche nel caso in cui proceda all'acquisizione e cessione simultanea di uno

strumento finanziario ove non si verificano variazioni nella proprietà dello strumento finanziario ma sia richiesta la pubblicazione delle informazioni post-negoziato (v. *infra*, par. 5).

Le operazioni sono segnalate il più rapidamente possibile e, al massimo, entro la fine del giorno lavorativo seguente.

Sono escluse dagli obblighi di segnalazione le operazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2017/590, e in particolare: (a) le operazioni di finanziamento tramite titoli con controparti diverse da controparti centrali; (b) i contratti sorti ai fini di compensazione e regolamento; (c) la composizione (*settlement*) di obbligazioni reciproche tra le parti con riporto dell'obbligazione netta; (d) la cessione o novazione post-negoziato di un contratto derivato ove una delle parti del contratto derivato sia sostituita da terzi; (e) la compressione del portafoglio; (f) la diminuzione o l'aumento dell'importo nozionale di un contratto derivato risultanti da condizioni contrattuali prestabilite o da eventi obbligatori ove l'investitore non prenda nessuna decisione di investimento al momento della variazione dell'importo nozionale.

Di seguito si riportano le tipologie di operazioni che la Banca ha individuato come rientranti negli obblighi di segnalazione alla Consob ai sensi della normativa applicabile.

Elenco delle tipologie di operazioni da comunicare alla CONSOB ai fini del Transaction Reporting	
(a)	La Banca è aderente al mercato/MTF (ad esempio, Bloomberg o Bond Vision) ed esegue l'ordine sulla piattaforma per conto proprio
(b)	La Banca è aderente al mercato/MTF (ad esempio, Bloomberg o Bond Vision) ed esegue l'ordine sulla piattaforma per conto di un cliente
(c)	La Banca esegue l'ordine OTC per conto proprio
(d)	La Banca esegue l'ordine OTC per conto di un cliente
(e)	La Banca trasmette l'ordine di un cliente a un <i>broker</i> che provvede a eseguire l'operazione sulla sede di negoziazione.

(f)	La Banca trasmette l'ordine della proprietà a un <i>broker</i> che provvede a eseguire l'operazione sulla sede di negoziazione
(h)	La Banca esegue un trasferimento titoli tra depositi diversamente intestati, accessi presso la Banca stessa o presso un'altra banca
(i)	La Banca trasferisce titoli a nell'ambito di un'operazione di finanziamento tramite titoli con controparti centrali (es. Banca centrale Europea o Banca d'Italia)
(l)	La Banca è aderente a una sede di negoziazione ed esegue l'ordine di acquisto di un <i>interest rate swap / currency forward / cross currency swap</i> sulla piattaforma per conto proprio
(m)	La Banca acquista direttamente titoli di stato nell'ambito di un'asta sul mercato primario e li cede ai propri clienti
(n)	La Banca esegue ordini in contropartita diretta con il cliente finale

Al fine di comunicare i dettagli delle operazioni eseguite, la Banca si avvale del servizio di “transaction reporting e trasparenza post negoziazione” offerto da Cassa Centrale Banca. In particolare, la Banca trasmette a quest'ultima i dati di cui al successivo par. 4 relativi alle operazioni eseguite. Cassa Centrale Banca a sua volta li inoltra all'ARM da essa individuata. Quest'ultimo provvede al successivo invio alla Consob con le modalità e secondo le tempistiche previste dalla normativa.

4. INFORMAZIONI DA SEGNALARE

La segnalazione comprende tutte le informazioni specificate dal Regolamento Delegato (UE) 2017/590 e sono inviate in formato elettronico nel rispetto degli standard e dei formati specificati nel medesimo Regolamento.

Tra le informazioni da segnalare rientra anche il “Codice identificativo del compratore” e il “Codice identificativo del venditore”, ossia due codici univoci che consentono di identificare, rispettivamente, il compratore e il venditore dello strumento finanziario oggetto dell’operazione (di seguito i “Codici identificativi”).

Al fine di ottemperare all’obbligo sopra richiamato ed effettuare, conseguentemente, le segnalazioni in conformità alla normativa vigente, la Banca acquisisce i Codici identificativi di ciascun cliente all’atto della sottoscrizione del contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento. Qualora il cliente non fornisca il proprio Codice identificativo, la Banca si astiene dall’accendere il rapporto e dalla prestazione dei servizi di investimento.

Quali validi Codici identificativi, il regolamento individua:

- in caso di cliente persona fisica che agisce in qualità di consumatore, il codice fiscale ovvero il codice equivalente rilasciato dall’autorità competente del paese estero di eventuale residenza fiscale del cliente;
- in caso di cliente “soggetto giuridico”¹, il codice LEI (Legal Entity Identifier) che consiste in un codice alfanumerico di 20 caratteri sviluppato sulla base degli standard internazionali ISO. Esso consente di identificare in modo chiaro e univoco i soggetti giuridici, diversi da persone fisiche che agiscono in qualità di consumatori o liberi professionisti, che effettuano transazioni su strumenti finanziari. Il codice è rilasciato dalle autorità nazionali competenti, in Italia Unioncamere, e una volta ottenuto, deve essere rinnovato dal cliente con cadenza annuale e tempestivamente comunicato alla Banca.

In conformità alle previsioni del Regolamento, la Banca si astiene da effettuare ogni operazione rientrante negli obblighi di segnalazione, qualora sia sprovvista del Codice identificativo del proprio cliente o tale codice sia invalido (es. codice LEI non rinnovato) .

¹ Ai sensi della tabella 2 dell’allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2017/590.

5. TRASPARENZA POST-NEGOZIAZIONE

Con riferimento a ciascuna operazione conclusa in proprio conto o per conto dei clienti ed eseguita al di fuori di una sede di negoziazione, qualora la stessa abbia ad oggetto strumenti finanziari negoziabili in una sede di negoziazione, la Banca rende pubblici il volume e il prezzo e il momento nel quale la transazione è stata conclusa.

L'obbligo si applica solamente nel caso in cui la Banca ovvero il proprio cliente agiscano in qualità di venditore dello strumento finanziario.

I dati devono essere trasmessi a un dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA), nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- fino al 3 gennaio 2021, entro 15 minuti dall'esecuzione dell'operazione;
- a partire dal 4 gennaio 2021, entro 5 minuti dall'esecuzione dell'operazione.

I dati riferiti alle operazioni eseguite dalla Banca avvalendosi di Cassa Centrale Banca in qualità di broker, sono trasmesse nei termini normativamente previsti direttamente da quest'ultima all'APA selezionato, previa adesione della Banca al servizio di "transaction reporting e trasparenza post negoziazione" prestato da Cassa Centrale Banca.